

ANALISI

Contatti diretti con i neolaureati

di **Michele Tiraboschi**

Non solo arbitrato, conciliazione e certificazione. Il collegato lavoro interviene su alcuni assetti strategici del diritto del lavoro. Per un verso attraverso alcune deleghe al Governo dirette a completare il quadro delle tutele sul mercato del lavoro a partire dalla revisione, da tempo attesa, degli ammortizzatori sociali. Per l'altro verso, mediante disposizioni immediatamente operative che completano e perfezionano il modello di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro disegnato dalla riforma Biagi.

Con la circolare firmata ieri il **ministro del Lavoro** si occupa di quest'ultimo profilo, fornendo chiarimenti in merito all'intervento di manutenzione contenuto nel "collegato lavoro" sui regimi autorizzatori ordinari e particolari. Accanto ad alcuni profili tecnici di dettaglio, volti a semplificare e dare certezza in merito alle procedure di autorizzazione, partico-

lare attenzione viene prestata a due aspetti critici dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro: l'utilizzo delle nuove tecnologie, da un lato; il sostegno all'occupazione giovanile, dall'altro lato.

Centrale, in questa prospettiva, è l'attenzione prestata al placement universitario che, se ben organizzato, può fornire un contributo fondamentale all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Non tanto in chiave di pura e semplice intermediazione. Quanto piuttosto nell'ottica di leva strategica per la progettazione di percorsi didattici e formativi coerenti con le esigenze e i fabbisogni professionali (attuali e potenziali) espressi dal mondo del lavoro. Innovando sul quadro le-

OPPORTUNITÀ SUL WEB

Favorita la disponibilità online gratuita delle informazioni per dodici mesi

gale previgente, il collegato lavoro conferma l'autorizzazione *ope legis* in favore degli atenei, ma a condizione che pubblicino e rendano accessibili gratuitamente i curriculum dei propri studenti tramite i propri siti internet dal momento della iscrizione al percorso universitario e per i dodici mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea. La mancata pubblicazione dei curriculum, come chiarisce ora la circolare, comporta il venir meno della autorizzazione per l'Università a operare sul versante dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le Università dovranno inoltre conferire nel sistema della Borsa continua nazionale del lavoro, per il tramite del sistema cliclavoro, i curriculum vitae dei propri studenti compresi. Con tali disposizioni, che garantiscono la diffusione telematica dei curriculum degli studenti, è chiaro l'intento del Legislatore nel voler agevolare la transizione dall'università al lavoro. Tali modalità di pubblica-

zione consentono ai datori di lavoro interessati a nuove assunzioni di entrare facilmente e liberamente in contatto con i laureati, recuperando informazioni e contatti che oggi, nella prassi, sono accessibili soltanto attraverso una intermediazione onerosa.

L'altro aspetto di particolare interesse attiene ai siti internet, dediti non solo alla pubblicazione di annunci di lavoro ma anche alla raccolta di curriculum. Se la prima attività è del tutto libera, la raccolta di curriculum caratterizza l'attività di intermediazione che, tuttavia, può essere esercitata soltanto da soggetti allo scopo autorizzati. Come chiarisce la circolare anche i gestori di siti internet sono ora autorizzati, purché non abbiano scopo di lucro, per cui eventuali ricavi sono ammessi solo per coprire i costi di gestione e reinvestirli nell'attività stessa. Al contrario, i gestori di siti che non operano sulla base di tale principio, non potranno accedere alle procedure semplificate ma dovranno attenersi alla disciplina ordinaria delle autorizzazioni previste dalla legge Biagi.

L'autore è consigliere del ministro del Lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

